

5
26612 ✓

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
**ASSESSORATO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**
L'Assessore

Prot. 83492

Palermo, 04 OTT. 2023

All'On.le
Mario Giambona

Al Presidente della
Regione Siciliana

All'Assemblea Regionale Siciliana
Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di Segreteria e regolamento

LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione n. 390 del 13/06/2023 proposta dall'On.le Giambona Mario "*Chiarimenti in merito ai ritardi nell'erogazione della buonuscita al personale regionale da parte del Fondo pensioni Sicilia*". Risposta scritta

Con l'interrogazione n. 390 del 13 giugno scorso l'On.le Giambona chiedeva al Governo, attraverso l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica "*Chiarimenti in merito ai ritardi nell'erogazione della buonuscita al personale regionale da parte del Fondo pensioni Sicilia*".

Nell'interrogazione in oggetto si assume come presupposto la vigenza dell'art. 52, comma 8 della L.R. n.8/2018 che, nell'inciso "*Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*", risulta, invece, essere stato soppresso dalla L.R. n. 16/2018 che, abrogando alcune parti della L.R. n. 8/2018, ha determinato la reviviscenza della L.R. n. 9/2015 che al comma 8 dell'art. 52 in ordine ai tempi di erogazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei soggetti collocati in quiescenza espressamente dispone che "*Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati*".

E', dunque, quello riportato sopra e non quello erroneamente citato dall'On.le Giambona, il testo da ritenere vigente in aderenza ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13/2012 e alla luce del parere reso dall'Ufficio Legislativo e legale della Regione con la nota 9768 del 30.4.2019 nella quale viene ampiamente illustrato il motivato avviso sulla questione della reviviscenza dell'art. 52 comma 8 della L.R. 9/2015.

Il Fondo di Quiescenza, pertanto, quanto alla regolamentazione dell'istituto, si è attenuto e si attiene all'interpretazione della norma convalidata dall'Ufficio legislativo e legale conformando il proprio operato alla disciplina dettata dal comma 8 dell'art. 52 della L.R. 9/2015 nel testo vigente prima dell'ormai abrogato art. 22 (commi 3 e 4) della L.R. 8/2018.

Ciò significa che il trattamento di fine servizio viene liquidato ai beneficiari che rientrano nella previsione dell'art. 52 della L.R. 9/2015 con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in materia di pensione anticipata, facendo decorrere la stessa dalla data in cui il dipendente matura il diritto al trattamento di pensione ai sensi del D.L. 201/2011 (la c.d. "legge Fornero"), ovvero dopo lo spirare dei termini previsti e, dunque, al compimento dei 67 anni o al raggiungimento della c.d. "vecchiaia contributiva".

L'applicazione della norma è motivata sia dall'aderenza all'arresto giurisprudenziale che eccezionalmente ammette la reviviscenza di norme abrogate quando l'espunzione dall'ordinamento di norme abrogatrici lascia un istituto privo di regolamentazione, sia dal richiamo alle convincenti conclusioni alle quali approda, sul piano della logica e della ragionevolezza, il parere dell'Ufficio legislativo e legale reso al riguardo e di cui si è avuto modo di riferire.

I "ritardi" cui fa riferimento l'interrogazione risultano, pertanto, inesistenti in quanto i tempi di attuazione rientrano nella previsione della normativa sopra richiamata. Quanto alla sentenza resa dal Tribunale di Palermo (anch'essa richiamata nell'interrogazione a firma dell'On.le Giambona) si precisa che il Fondo di Quiescenza ha comunicato di avere proceduto all'impugnativa della stessa specificando nella motivazione che la temporanea modifica della disciplina dei tempi di pagamento del TFS riguarda i diritti di dipendenti collocati in quiescenza ai sensi della L.R. 9/2015 che si sono consolidati nel periodo maggio-agosto 2018 dal momento che, successivamente, la norma in questione è stata nuovamente modificata e deve ritenersi ripristinata la previgente regolamentazione dell'istituto, come sin qui illustrato. A tal fine, con riferimento alla sentenza resa dal Tribunale di Trapani n. 1/2022 su analogo *petitum* si legge in motivazione "...l'art. 22, quarto comma, della legge n. 8/2018 ha inteso - sia pure nel limitato arco temporale di operatività - dal 11 maggio 2018 al 17 agosto 2018 - regolare e disciplinare il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell'art. 52 della legge n. 9/2015...".

Per quanto riguarda, poi, il trasferimento al Fondo di Quiescenza delle risorse necessarie per l'erogazione delle buonuscite, si rappresenta che il Servizio 13/FP "Vigilanza sul Fondo Pensioni Sicilia" del Dipartimento della Funzione Pubblica, previa la necessaria attività istruttoria delle istanze, provvede tempestivamente (e di norma entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse) ad impegnare e trasferire con mandato al medesimo Ente le somme occorrenti per fronte al pagamento agli aventi titolo e diritto alla buonuscita. Detta procedura, generalmente, consente all'Ente di ricevere le risorse, compresi i tempi della competente Ragioneria Centrale e della Cassa Regionale, entro un lasso temporale massimo di 30 giorni dalla data della richiesta. Unica fattispecie nella quale il tempo occorrente per il trasferimento delle predette somme può superare tale lasso temporale, afferisce alle richieste di variazioni incrementative di bilancio inoltrate dal Fondo Pensioni Sicilia per esigenze finanziarie superiori allo stanziamento di Bilancio; ipotesi questa che impone al Servizio 13 di attendere il provvedimento di variazione di bilancio nella quale, prima di procedere al relativo impegno. Tali attività non hanno, tuttavia, comportato alcun ritardo rispetto ai sopra richiamati termini di legge, nella liquidazione delle indennità di buonuscita da parte del Fondo.

A tal riguardo l'assessorato dell'Economia, invitato da questo assessorato a riferire in merito alla presente interrogazione, ha precisato che la L.R. 27 luglio 2023 n. 9, all'art. 42 "Autorizzazione di spesa Fondo Pensioni" ha previsto la rideterminazione della quota prevista per il 2023 in 118.000,00 migliaia di euro con una variazione di + 59.000,00 migliaia di euro rispetto allo stanziamento 2022. La predetta legge ha previsto, altresì, una variazione al bilancio di previsione della Regione con una variazione in aumento di 20 milioni di euro sul capitolo di spesa 108009 "Indennità di buonuscita da erogare tramite il Fondo Pensioni Sicilia (spese obbligatorie)" dotando l'organismo delle risorse necessarie ad assicurare il pagamento delle spettanze dovute.

Tanto si doveva.

L'Assessore
On.le Andrea Messina

